



COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 41 Del 28-09-20

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 16:15 nella sala del Consiglio Comunale , convocata nei modi di legge, in sessione Straordinaria si è riunita in Prima convocazione seduta pubblica il Consiglio Comunale

Dei Signori componenti del Consiglio di questo Comune:

DI MATTEO GIOVANNI	P	MACRO NICOLA	P
D'ADDERIO TIZIANA	P	VERLENGIA NICOLA	P
ZIO ANTONIO	P	SARACINO FILOMENA	P
BOCCARDI GIUSEPPE	P	FACCIOLLA VITTORINO	P
MAZZOCCHETTI GIUSEPPE	P	TOTARO GIUSEPPE	P
DI MASCIO GIANLUCA	P	ARIEMMA SALVATORE	P
MANCINO PAOLO	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sig. ZIO ANTONIO nella qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Conti Gabriella.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N. 42

L'Assessore delegato

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 12/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- aliquote: aliquota di base 0,76%, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,2 % sulla quota spettante al Comune: aliquota complessiva 0,96%;
- aliquota di base 0,76%, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,3 % sulla quota spettante al Comune, per categoria D1 limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore redditività delle unità immobiliare: aliquota complessiva 1,06;
- aliquota prevista per l'abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8 e A/9) e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 , 0,40 %;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- aliquota 1,00 per mille aliquota base;
- aliquota 2,20 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota 0,00 per mille per i fabbricati di categoria D;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze qualora oggetto d'imposizione (solo categorie A1 – A8 e A9).	6,20
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato	10,60
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica	10,60
Immobili ad uso produttivo (categoria D). Quota stato	7,60
Immobili ad uso produttivo (categoria D). Quota comune	3,00
Impianti eolici e fotovoltaici a terra categoria D01	10,60
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Aree fabbricabili	10,60
Terreni agricoli	0,00

di prevedere per l'anno 2020 le detrazioni d'imposta IMU, come dal prospetto che segue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	DETRAZIONE DI IMPOSTA €.
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Solo categorie A1, A8 e A9)	200,00
1. Per ogni figlio minorenni, convivente alla data del 1 gennaio 2020, esclusivamente per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (Solo categorie A1, A8 e A9)	50,00
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	200,00

Visto il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria sulla presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

P R O P O N E

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze qualora oggetto d'imposizione (solo categorie A1 – A8 e A9).	6,20

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato	10,60
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica	10,60
Immobili ad uso produttivo (categoria D). Quota stato	7,60
Immobili ad uso produttivo (categoria D). Quota comune	3,00
Impianti eolici e fotovoltaici a terra categoria D01	10,60
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Aree fabbricabili	10,60
Terreni agricoli	0,00

di prevedere per l'anno 2020 le detrazioni d'imposta IMU, come dal prospetto che segue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	DETRAZIONE DI IMPOSTA €.
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Solo categorie A1, A8 e A9)</i>	200,00
2. <i>Per ogni figlio minore, convivente alla data del 1 gennaio 2020, esclusivamente per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (Solo categorie A1, A8 e A9)</i>	50,00
<i>Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</i>	200,00

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

II CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che in merito alla proposta non vi sono interventi da parte dei consiglieri comunali, la stessa è messa a votazione.

PRESENTI n. 13

FAVOREVOLI 9 – CONTRARI 4 (Facciolla, Totaro, Saracino, Ariemma)

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 41 del 28-09-2020 PAG. N°.5 COMUNE DI SAN MARTINO IN P

Visto l'esito della votazione espressa a maggioranza dei voti

DELIBERA

- di approvare la su estesa proposta di deliberazione n. 42 demandando all'ufficio finanziario gli adempimenti di competenza

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' TECNICA**

San Martino in Pensilis, li 17-09-020

Il Responsabile del servizio interessato
F.to La Serra Teresa

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' CONTABILE**

San Martino in Pensilis, li 17-09-020

Il Responsabile del servizio interessato
F.to La Serra Teresa

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario comunale
F.to Dr. ssa Conti Gabriella

IL PRESIDENTE
F.to ZIO ANTONIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

-che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna , per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

San Martino in Pensilis, li 30-10-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dr. ssa Conti Gabriella

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

ATTESTA

☐ che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-10-20al 14-11-20 ed è divenuta esecutiva il giorno 09-11-20,;

☐ Decorsi 10 giorni dall'inizio di pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs.267/2000);

N°. Registrazione 712

San Martino in Pensilis, li 09-11-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dr. ssa Conti Gabriella

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

San Martino in Pensilis, li 30-10-2020

Il Segretario Comunale
Dr. ssa Conti Gabriella